

## ***Welfare aziendale: premio di produttività e detassazione per il 2016***

*Nella riunione del 15 ottobre, il **Consiglio dei Ministri** ha approvato il disegno di legge recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, meglio come **Legge di Stabilità per il 2016**.*

*In attesa dell'articolato definitivo, informiamo che la legge di Stabilità, ha previsto, fra l'altro, lo stanziamento di 430 milioni nel 2016, che aumentano a 589 milioni gli anni successivi, per la detassazione dei premi di produttività.*

.....

### ***Contrattazione decentrata***

Tra le conferme contenute nel testo della Legge di Stabilità 2016 varato dal Governo, si legge la promozione del premio di risultato e l'agevolazione fiscale sulle quote di salario di produttività, estesa anche alle forme di partecipazione agli utili dei lavoratori o di welfare aziendale derivante dalla contrattazione aziendale.

### ***Beneficio fiscale e beneficiari***

In generale il beneficio fiscale previsto non si discosta da quello degli ultimi anni, ma con qualche novità, tra cui una delle più rilevanti è l'ampliamento del numero dei lavoratori che ne potranno beneficiare.

Dal 1° gennaio 2016 i datori di lavoro potranno applicare un' imposta del **10%** sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali sui premi di risultato corrisposti agli addetti che nell'anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente fino a 50.000 euro (contro i 40.000 del 2014).

In tale modo si potranno includere così anche i quadri, oltre che impiegati e operai.

### ***Tetto dell'agevolazione***

L'agevolazione ha un tetto, fissato a 2.000 euro, che possono essere incrementati fino a 2.500 euro se vengono contrattati anche istituti di partecipazione, contro i 3.000 del 2014

## ***Individuazione delle somme detassabili***

Le somme detassabili sono

- **i premi di risultato:** sono detassabili quelli di ammontare variabile la cui corresponsione sia legata a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, i cui criteri dovranno essere definiti con un decreto, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di Stabilità .
- **le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili** (in luogo al riferimento generico al concetto di retribuzione di produttività, utilizzato fino al 2014).  
Per quanto tali importi, da un'interpretazione letterale, sembrerebbe svincolata dal requisito dell'incremento di produttività. Si ritiene inoltre che debba trattarsi di somme erogate non a titolo individuale, dato che anche queste devono essere previste nell'accordo collettivo.

### ***Applicazione***

In generale è confermato che per l'applicazione del regime agevolato le somme e i valori devono essere erogati in esecuzione di contratti aziendali o territoriali in base all'articolo 51 del Dlgs 81/2015 (cioè quelli stipulati con le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale).

A questo proposito , occorre sottolineare che tale previsione non favorirà le piccole aziende, prive di rappresentanze sindacali aziendali, soprattutto se le associazioni di categoria continueranno a ritenere applicabili gli accordi territoriali solo alle aziende aderenti.